



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Via Marinone, 13 – tel:0321530130 fax:0321530144
e-mail: pec: vigili.sanpietromosezzo@pcert.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Art. 1 – Finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento, da parte del Comune di San Pietro Mosezzo, del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “broker”), ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’incarico

Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di San Pietro Mosezzo e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a. Consulenza assicurativa;
- b. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- c. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- d. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- e. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all’andamento del rischio.
- f. Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell’eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l’Amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- g. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all’Ente delle novità proposte dalle Compagnie d’assicurazione;
- h. Predisposizione di capitolati speciali d’appalto in occasione di procedure di selezione del contraente che l’Amministrazione Comunale riterrà di indire per l’assunzione delle polizze assicurative;
- i. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall’Amministrazione comunale;
- j. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli all’Amministrazione il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest’ultima con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
- k. Monitoraggio dell’andamento dei sinistri ai fini della verifica delle prestazioni contrattuali; individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all’attività dell’Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alla rivalutazione del patrimonio immobiliare e stima d’opere d’arte;
- l. Supporto formativo del personale dell’Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell’introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Le prestazioni inerenti l'incarico andranno formalizzate con apposito contratto.

Art. 3 – Situazione assicurativa del Comune di San Pietro Mosezzo

Le polizze assicurative del Comune di San Pietro Mosezzo, attualmente in corso, sono così determinate:

RAMO	COMPAGNIA	SCADENZA COPERTURA	IMPORTO DI PREMIO ANNUO LORDO	NOTE
FURTO (1.187,00) INCENDIO (1.128,00) ELETTRONICA (543,00)	UNIPOL SAI	30.06.2017	2.858,00	FURTO 73.500,00; INCENDIO 6.458.000,00 CON FR. FRONTALE 500; ELETTRONICA 100.000,00 +SUPP.DATI 26.000,00 CON FR. FRONTALE 750,00
INFORTUNI AMM/DIP. (475,00) VOLONTARI (118,00) ALUNNI (438,00)	UNIPOL SAI	30.06.3017	1.031,00	AMM/DIP. MORTE/I.P. 260.000,00; VOLONTARI MORTE 80/I.P.100/DIARIA RICOVERO 26,00; ALUNNI MORTE 100/I.P. 250/RIMB. SPESE 15.000,00/DIARIA RICOVERO 100,00
RCT RCO	ITAS MUTUA	30.06.3017	5.800,00	MAX.RCT 2600/RCO 1.050.000,00 CON FRANCH. FRONTALE 1.500,00 E REG. PREMIO SU MERCEDI (ANTICIPO 300.000,00)
RCA	UNIPOL SAI	30.06.3017	3.308,00	MAX RCA 6/5/1.000.000,00 PER 8 VEICOLI + POL. FURTO
RC PATRIMONIALE	LLOYD'S OF LONDON	30.06.3017	6.590,00	MAX. 7.500,00,00/500.000,00 X PERSONA, FRANCHIGIA 5.000,00
TUTELA LEGALE	AXA	30.06.3017	920,00	MAX. 20.000,00
		TOTALE	20.507,00	
				REGOLAZIONE PREMIO 30.06.2016-30.06.2017 PAGATO € 366,00 PER RCT-RCO E € 275,00 PER INFORTUNI

Art. 4 - Corrispettivi

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

L'importo complessivo triennale dell'appalto a base di gara viene fissato in Euro **4.008,75** (QUATTROMILAOTTO/75) calcolato applicando ai premi pagati nel corso dell'anno 2016 (pari a € 20.507,00) le provvigioni applicate dall'attuale broker incaricato pari a € 1.336,25 (4% RCA pari a € 132,32; 7% restanti contratti pari a € 1.203,93) e moltiplicando tale somma per tre in considerazione della durata triennale dell'appalto da assegnare. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero della verifica sull'applicabilità del versamento dovuto all'Autorità di Vigilanza e in relazione alla determinazione dell'importo della cauzione, se dovuta. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Resta inteso che alle nuove polizze si applicherà la percentuale offerta dall'aggiudicatario.

Art. 5 – Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e della relativa lettera di invito, effettuata mediante RDO su MEPA. Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il criterio di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti elementi:

A) OFFERTA TECNICA max pp. 60/100 così composta:

Progetto operativo indicante:

- 1) le modalità operative concretamente seguite per l'espletamento delle prestazioni che sono oggetto dell'incarico, in particolare le modalità per la gestione dei sinistri, al fine di garantire l'economicità e l'efficacia del programma assicurativo..... max pp. 30/100;
- 2) servizi aggiuntivi offerti (tali servizi dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato)..... max pp. 20/100;
- 3) formazione del personale:
 - dovranno essere indicate le modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Amm.ne Comunale di San Pietro Mosezzo in materia assicurativa max. pp. 5/100;
- 4) indicazione del personale dedicato, delle strutture tecniche a disposizione per la gestione dell'attività max pp. 5/100;

B) OFFERTA ECONOMICA max pp. 40/100 contenente:

- provvigioni su premi imponibili ramo RCA (in percentuale) max pp. 15/100
 - fino a 2,50% punti 15
 - oltre il 2,51% fino al 3,00% punti 10
 - oltre il 3,01% e fino al 4,00 % punti 5
 - oltre il 4% punti 0
- provvigioni su premi imponibili altri rami (in percentuale) max pp. 25/100
 - fino al 3,50% punti 25
 - oltre il 3,51% fino al 5,00% punti 15
 - oltre il 5,01% fino al 7,00% punti 5
 - oltre il 7% punti 0

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Art. 6 – Durata, decorrenza ed esclusività dell'incarico

L'incarico avrà durata dalla data della stipula per tre anni (mesi trentasei). Durante il periodo dell'incarico, l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico (è fatta salva la eventuale regolazione del premio in scadenza al 30.06.2017). Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto con le modalità telematiche previste per la procedura espletata a mezzo RDO su MEPA.

Art. 7 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, alla lettera di invito e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto:

- ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri progressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea AIBA del 2 dicembre 1998 e successivamente modificato dalla medesima assemblea nelle sedute del 15 giugno 1994, del 18 giugno 1997 e del 28 giugno 2005, con particolare riferimento alla sezione "Passaggi di portafoglio".

L'Amministrazione Comunale s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di San Pietro Mosezzo con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker.

Art. 8 – Svolgimento dell'incarico

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare, in nome proprio, con tutte le compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro

documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art.10 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.12.

Il Broker, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR62/2013 e dal codice di comportamento del Comune. La ditta affidataria si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato dal Comune può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art.11 – Cauzione

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% del valore dell'appalto e pari a € 400,00 (quattrocento/00) a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice scritta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di San Pietro Mosezzo ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 15 del capitolato.

Art. 12 – Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come dalla normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art.13 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di San Pietro Mosezzo i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza (sono fatte salve situazioni a carattere di urgenza).

Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1.901 del Codice Civile.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art.14 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art.15 – Risoluzione e recesso

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui di verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo pec, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga per i danni subiti.

Art. 16 – Penali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale il Comune di San Pietro Mosezzo provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione Comunale,

a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 400,00= (quattrocento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00= (cento), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Art. 17 – altre informazioni

a) l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati;

b) Tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Novara.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.